



via A. La Marmora, 66
90143 – Palermo
Tel 091 342074
C.F. 80015360821
C.M. PASL01000V

Contatti:
Pasl01000v@istruzione.it
Pasl01000v@pec.istruzione.it
liceoartisticocatalano.edu.it

Ufficio del Dirigente

Al **Personale docente <mail-bacheca>**
Al **personale non docente <mail-bacheca>**
sito Area Pubblica
Al **Direttore Sga per le procedure connesse**
Agli **Atti – Elezioni CSPI**

OGGETTO: Indizione elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e in particolare l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale Miur 09 marzo 2015, n. 7, "termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del CSPI";
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale Miur 09 dicembre 2020, n. 173, "termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del CSPI";
- Visto** il decreto del MIUR 31 dicembre 2015, n. 980 costitutivo del CSPI, e successivi decreti di integrazione;
- Visto** il decreto del MIUR 31 dicembre 2020, n. 184 "Ricostituzione del CSPI" come integrato dai successivi decreti del Ministro dell'istruzione 19 febbraio 2021, n. 40; 15 settembre 2021, n. 283; 07 marzo 2022, n. 53;
- Visto** il decreto del MIUR 05 dicembre 2023, n. 234;
- Considerata** la necessità di ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

DECRETA

Art. 1

Sono indette le Elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 16 c. 1 del D.Lgs. 234 del 05/12/2023, che dovrà durare in carica per un quinquennio a decorrere del decreto di ricostituzione delle componenti di cui ai commi 1 e 2.



La data per la votazione è fissata nel giorno 07/05/2024, dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Art. 2

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L., è formato da 36 componenti secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

Fanno parte del Consiglio:

a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:

- 1 per la scuola dell'infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.

b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.

d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Art. 3

Le procedure per l'attribuzione dei posti sono di competenza della CEC, Commissione Elettorale Centrale.

Art. 4

Il diritto di elettorato spetta al corrispondente personale a tempo indeterminato, e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno indicato dal calendario scolastico regionale quale termine ultimo delle lezioni.



Art. 5

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati che non superi di oltre un terzo il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente

Art. 6

I candidati possono essere inclusi in una sola lista e non possono svolgere funzioni di rappresentante di lista.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo corrispondente all'ordine di presentazione alla CEC e da un motto indicato dai presentatori.

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data e di nascita, nonché dell'eventuale qualifica professionale rivestita e dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Per la presentazione delle liste sono richieste almeno trenta firme del personale, di almeno tre diverse regioni, appartenente alla componente elettiva di riferimento. Ognuno può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

Le liste debbono essere corredate:

a) dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente;

b) per ogni candidato incluso in lista e per il presentatore della lista stessa, da una certificazione in carta semplice, rilasciata dalla commissione elettorale d'istituto, attestante la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.

Le liste sono presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata elezionicspi@postacert.istruzione.it da uno dei firmatari alla CEC, entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 02 aprile ed entro le ore 14 del 05 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

elezionicspi@postacert.istruzione.it

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

Nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste, la CEC ne cura la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata al Consiglio.



Art. 7

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali per le rispettive categorie da rappresentare.

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Le riunioni, di cui al comma 3, lettera c), devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.

Art. 8

Il seggio elettorale sarà costituito nella sede centrale di Via La Marmora. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda e mediante l'indicazione del cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n.234 del 05/12/2023 e alle OO.MM. citate in premessa.

Verbali di presentazione liste saranno disponibili presso l'ufficio di segreteria, Direttore SGA.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalia Marturana

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse)